IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLVIII - Serie IV - Vol. V - Fasc. XI - Novembre 1923

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P.** Lettera circa il suffragio dei defunti, p. 321. - **S. C. del Concilio.** Del diritto di nomina per fondazione, 322. - **S. C. dei Religiosi.** Circa le dispense dagli studi, 324. - **S. C. dei Riti.** I. Dubbî di rubrica circa le Messe, 325. II. Mutazioni nel Breviario, 326. - **S. Penitenzieria.** Concessione di indulgenza, 328. - **S. R. Rota.** Di clandestinità, 329. — **SEGRETERIA DI STATO.** Circa gli impianti di luce elettrica, 330. — **NOTIZIARIO.** I nuovi statuti dell'*Azione Cattolica*, 330. **QUESTIONI.** I. Della pensione al patrono, 341. II. Del diritto di vigilanza su le parrocchie regolari, 343. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Circolare su gli affranchi, 345. — **QUESITI MINORI**, 347. — **BREVI RISPOSTE**, 349. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 351.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Al Card. Vicario, raccomandandogli di esortare i fedeli a suffragare le anime purganti più abbandonate. [*A. A. S., XV*, 541].

Lettera. - Venerabilis frater noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Prope adsunt dies - qui dies per annuam sacrorum sollemnium conversionem christiano populo non sine magno incitamento pietatis adesse solent - cum Sancta Mater Ecclesia fidelibus viatoribus fratres caelestis iam beatitatis compotes ad contemplandum imitandumque proponit, et subinde eorum omnium, per sacros ritus, memoriam iniicit, qui, etsi « nos praecesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis », a beatitate tamen illa, quoad purgatorio se igne piaverint, divino iudicio prohibentur. Quod cum Ecclesia agit, rem profecto agit quae cum capite illo catholicae fidei absolute congruit, in primis consolatorio, quod dicitur et est Communio Sanctorum. Necessitudo enim, qua hinc cum beatis caelitibus, inde cum animabus culpas eluentibus arctissime coniungimur, plane hoc fert ac postulat, ut illis, aeternae adeptionem gloriae gratulati, supplicemus instanter ne suo nos carere sinant ad vitam more christiano degendam patrocinio, hos autem « suffragiis, potissimum vero acceptabili altaris Sacrificio iuvemus »: quod ipsum erit caelestibus pergratum, quippe qui, perfectissima ut sunt caritate, gaudeant augeri per nos eorum numerum, qui sempiternam cum ipsis felicitatem participent Deique bonitatem et clementiam extollant. Quodsi perdifficile est, animos a natura bene informatos humanitatem in defunctos exuere omnem, circumspicere tamen licet, ut horum memoria sensim apud plerosque obscuretur atque oblitteretur vel iis recolatur honoris pietatisque significationibus, quae, quamquam sunt ipsae laudabiles, non tam cruciatis igne animabus prosunt, quam superstites consolantur. Iamvero, etiamsi a vigili caritate Nostra, ut sumus communis omnium Pater, alienos esse nullos

oporteat qui de vita decesserint, sub eam tamen, quam diximus, defunctorum Commemorationem cogitatio Nostra ad multitudinem paene innumerabilem filiorum ultro provolat, qui aut in postremo bello caesi sunt, aut ex ipsis morbis vulneribusque inde acceptis mox, continuatione quadam, obiere, aut per civilia discidia eventaque Europaeam dimicationem consecuta misere occubuerunt. Immo etiam addimus, cogitationem in illos Nostram eo acrius ferri, quo plus - et merito quidem - extimescimus ne ii ipsi, ob neglegentiam suorum quos habuerunt carissimos, officiis pietatis precumque solacio destituantur. Quid quod forte in tanto interfectorum numero satis multi sint qui, inde a cunabulis, blanditiis lenique parentum risu caruerunt, et ignoti alienive omnibus, nullum habent qui ipsos comploret et Patris, qui in caelis est, benignitati commendet? Quemadmodum, igitur, ii qui in osculo Domini vitae iacturam fecere, iam a quavis concitatione et dissensione animorum vacui, gratia et caritate Christi Iesu una in perpetuum copulantur, ad gloriam tandem aliquando pervehendi quae Dei filios manet « ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis », sic velimus fidelium suffragiis adiuvari expiarique omnes, quotquot ob eas, quas memoravimus, causas interempti sunt, nullo gentium, condicionum partiumque discrimine. Quae ceteroqui universa precum communio effectura est ut et beata pacis visio dilectis iis filiis maturetur, et, defixa altius in hominum viatorum animis caritate, quod est « vinculum perfectionis », pax Christi in regno Christi affulgeat atque adesse properet. Itaque vehementer cupimus, venerabilis frater Noster, ut proximo die festo Omnium Sanctorum, itemque in sollemni omnium defunctorum Commemoratione ac per integrum mensem novembrem in Alma hac Urbe preces ad mentem eiusmodi Nostram, aucto animorum fervore, multiplicentur: exemplum autem civium Romanorum fore ut fideles universi, qua late patet catholicus orbis, pia certatione aemulentur, summopere confidimus. Qua interea spe freti, Nobis quidem suavissima, divinorum munerum auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, tibi, venerabilis frater noster, et clero populoque Urbis apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXI mensis octobris anno MDCCCCXXIII, Pontificatus Nostri secundo.

PIUS PP. XI

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa un preteso diritto di nomina a titolo di fondazione [Cfr. *A.A.S.*, XV, 544].

Utinen. - *Collationis mansionariatuum.* - 10 febbraio 1923. — Fin qui il Capitolo di Udine aveva pacificamente esercitato il diritto

di nomina ai sei mansionariati esistenti nella Cattedrale. Promulgato il Codice, l'Arcivescovo invitò il Capitolo a produrre il titolo di fondazione, in forza del quale soltanto, a norma del can. 403, avrebbe egli permesso ulteriormente l'esercizio di tal diritto. Il Capitolo esibì alcuni documenti, dai quali risultava che nel secolo XIII il Capitolo aveva fondato dodici mansionariati investendo in essi sei prebende, perciò soppresse, e che Innocenzo IV aveva confermata tale erezione; che dal secolo XV in poi tal diritto di *istituzione* era riconosciuto dagli arcivescovi, e che fu anzi confermato nella bolla con cui Benedetto XIV, il 19 gennaio 1753, abolì il Patriarcato d'Aquileia erigendo invece l'arcidiocesi di Udine. Essendo nata una seria controversia se tali documenti costituissero, o no, il titolo di fondazione richiesto dal can. 403, fu deferita alla Congregazione del Concilio, col dubbio:

An Capitulo cathedrali Utinensi post Codicem I. C. adhuc competat ius eligendi sive nominandi mansionarios in casu?

E gli E.mi Cardinali, nella plenaria del 10 febbraio 1923 risposero « Negative » la qual decisione fu approvata dal S. Padre nella successiva udienza del Sottosegretario.

Le ragioni di essa ribadiscono quelle già addotte nella *Barulen.*, del 10 giugno 1922 (cfr. sopra, p. 68) e, di rimbalzo, quelle da noi svolte a p. 234 ss. del volume precedente (XXXIV). Si deducono: 1° dal significato della parola *conferre*, nel can. 403 che, dal parallelismo (cfr. c. 148 s., 332, 1466, 1447) e dall'antica giurisprudenza (X, III, 7; VI, III, 6; Trid. VII c. 13 de ref.; XXV, c. 9 de ref.; Schmalzgr. III, 7, n. 1; Leuren. II, 169, Riganti in reg. 35, 36, n. 4 ss.; Reiff. III, 7, n. 2; Wernz, *Ius decr.* II, 326, 342 ss.) si determina nella collazione *libera* a differenza della istituzione o collazione necessaria. 2° dal fine del canone, di rivendicare la libertà della Chiesa, il quale non può avere altri ostacoli che nella *fondazione*: questa sola, infatti, oppone un vero *ius quaesitum*, tanto più sacro in quanto s'identifica nella *volontà* del fondatore (cfr. Riganti, in reg. 18; Schmalzgr. III, 14, n. 3; 38, n. 14).

Ora per *fondazione* s'intende, non già l'erezione, ma la *dotazione* del beneficio; cfr. Lotter. *De re benef.* I, q. 30 n. 4; Reiff. III 5, § 4 n. 23; Piton., *Contr. patr.* all. 54, n. 30; all. 60, n. 4; Fagnan. in cap. *Cum in cunctis* (7 de elect, n. 70 ss.: Pallottini, s. v. *Beneficia*, XII, n. 100 (1).

(1) La decisione accenna, ma non approfondisce, la differenza tra *fundatio* e *lex fundationis*: basta cioè dimostrare la fondazione ossia dotazione, o è necessario, inoltre, addurre il testo delle clausole apposte nell'istrumento di fondazione, nelle quali si contenga la riserva di giuspatronato? Sappiamo che nel diritto anteriore non era necessario esprimere nello istrumento la detta riserva, che si sottintendeva finchè non vi si fosse esplicitamente rinunziato. Quindi non ci pare giusto esigere una *lex adiecta*, che si riteneva fin qui inutile aggiungere.

Nel caso di Udine si ha fondazione? Il Capitolo fondò i mansionariati con prebende venute per questo a sopprimersi: dunque nulla ha conferito *de suis bonis*: ha solo *trasformato* beneficii preesistenti, cambiando destinazione ai relativi beni pure preesistenti. Dunque non ha *dotato* e quindi non ha fondato. Cfr. De Luca, *de iurep.* Disc. II, n. 17; disc. 65, n. 15; Schmalzgr. l. c. n. 52 ss.; Viviani, *Prax. iurisp.* II, 5, n. 2: Lambertini, *De iurep.* I, I, q. 2, a. 3; *Ferraris*, s. v. *Benef.* II, n. 9; Lotter. l. c. n. 8; Reiff., III, 38, 3, ecc.

Mancando la fondazione, non resta che la concessione *ex privilegio*: e infatti gli altri documenti allegati hanno frasi come « institutionem ad Capitulum *pertinere volumus* »: « *concedimus* ius eligendi... quo « potiebantur Capitulum et Canonici praefatae patriarchalis per Nos « suppressae » ecc. Ma la concessione o indulto, anche della Santa Sede, viene in questa materia revocata dal Codice nel c. 403.

Per tali ragioni fu ben deciso come sopra.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa le dispense fin qui accordate dagli studi di teologia per le ordinazioni. [*A. A. S.*, *XV*, 549].

Dichiarazione. - Sacra Congregatio de Religiosis, in concedendis dispensationibus super curriculo studiorum, ad praescriptum can. 976 § 2 ad sacros Ordines suscipiendos praemittendo, de mandato Ssmi D. N. Pii PP XI sequentes conditiones rescriptis apponere consuevit:

« Sacrae Theologiae operam sedulo dare pergant, saltem usque dum « praescriptum quadriennium rite compleatur, vetito interim quocum- « que animarum ministerio, idest ne destinentur concionibus habendis « aut audiendis confessionibus aut exterioribus Religionis muniis; super « quibus Superiorum conscientia graviter onerata remaneat; servatis « ceteris... ».

Cum vero tales facultates seu dispensationes ab aliquo Ordine aut Congregatione religiosa, sive generales pro omnibus suis alumnis sive particulares pro aliquibus, in praeteritum impetratae iam fuerint, Sanctitas Sua, in audientia infrascripto Cardinali Praefecto concessa die 23 octobris 1923, declaravit et statuit: omnes et singulas facultates seu dispensationes hac super re post Codicis promulgationem quomodocumque obtentas, etiam immediate a Summo Pontifice vel vivae vocis oraculo vel per Rescriptum Eiusdem manu signatum, conditionibus supra enunciatis subesse, easque subintelligendas esse, nisi expresse eis derogatum fuerit. Contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 27 octobris 1923.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O S. B. *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa le rubriche relative alle Messe. [*A. A. S., XV*, 560].

Dubbi. - A Sacra Rituum Congregatione, pro opportuna declaratione, expostulatum fuit:

I. Exceptio, quae habetur in tit. II, n. 11, novarum rubricarum *Missalis Romani*, nempe « exceptis Missis num. 7-9 comprehensis », valetne quoad Missas quae inferius tit. IV, num. 1-5, recensentur, ita ut huiusmodi quoque Missae permittantur, in ecclesiis unam tantum Missam habentibus, die secunda februarii, etiamsi fiat benedictio Candelarum, et in Litaniis maioribus et minoribus, etiamsi fiat Processio?

II. Si prima feria sexta mensis ianuarii incidat in diem secundam vel tertiam vel quartam eiusdem mensis, et alicubi occurrat Officium de die infra Octavam Circumcisionis Domini, pro Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu, concessa per decretum S. R. C. n. 3712, *Urbis et Orbis*, die 28 iunii 1889, estne dicenda Missa *Puer natus est nobis*, de die 30 dicembris, iuxta decretum S. R. C. die 27 iunii 1923, vel potius, in casu, dicenda est Missa de die infra Octavam Circumcisionis, ad instar votivae solemnis, absque commemoratione de Sacratissimo Corde Jesu, iuxta decretum eiusdem S. R. C. *Hildesien*, 16 iunii 1922, ad XII, et XIII?

III. An *Credo* dicendum sit in Missa de festo duplici I vel II classis, cui Symbolum per se non convenit, si extra Dominicam celebretur infra Octavam communem alicuius festi Symbolum habentibus, de qua non fit commemoratio?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus perpensis respondendum censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad. II. *Negative* ad primam partem *Affirmative* ad secundam.

Ad III. *Affirmative*, ad normam specialis rubricae *Missalis Romani* in festo S. Ioachim Conf. die 16 augusti, excepta tamen Missa cantata vel conventuali de festo si alia Missa cantata vel conventualis de Octava celebretur, iuxta novas rubricas *Missalis Romani*, tit. V,

n. 4, atque decretum S. R. C. n. 4192, *Ordinis Fratrum Minorum*, 10 novembris 1906, ad II, 2.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 26 octobris 1923.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae.
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Cambiamenti e correzioni da farsi nel testo e nelle rubriche del Breviario Romano (1).

Mutationes in Breviario Romano faciendae (Pro futuris editionibus Breviarii). - 1. *Inter Festa Duplicia maiora Primaria inserantur:*

a) Festum S. Petri Ap. ad Vincula post « Decollatio S. Ioannis Baptistae »;

b) Festum S. Ignatii Conf. post Festum S. Francisci Assisien. Conf.

2. *Inter Festa Duplicia minora Secundaria tollantur verba:* Festum eiusdem ad Vincula:

3. *In Psalterio: In 1 Nocturno Dominicae prima Rubrica, quae incipit* Et non repetitur etc. *sic imprimatur:*

. . . . incipit a primis Psalmi vel Cantici verbis. Et Psalmus vel Canticum... cum Psalmo vel Cantico...

4. *In Proprio de Tempore:*

a) *Rubrica post Hymnum in 1 Vesperis Epiphaniae Domini sic ponatur:*

Sic terminantur Hymni per totam Octavam, nisi aliter concludendi sint, iuxta Rubricas.

b) *Rubrica ante Tertiam in eodem Festo Epihaniae sic ponatur:*

. . . . per totam Octavam, nisi alius Versus adhibendus sit, iuxta Rubricas.

c) *Officium Sanctae Familiae Iesu, Mariae, Ioseph inseratur immediate post tertiam Rubricam positam post Festum Epiphaniae et ante diem 7 Ianuarii.*

d) *Rubrica post diem 12 Ianuarii sic ponatur:*

Vesperae de sequenti die Octava, ut infra.

5. *In Festo S. Petri Chrysologi, Ep. Conf. et Eccl. Doct. (die 4 Decembris), post indicatum Festi ritum, ponatur absolute* (m. t. v.); *et*

(1) Sono già tutte eseguite nella *tertia editio post typicam* testè pubblicata dalla Vaticana. Crediamo però utile pubblicarne l'elenco ufficiale, che può ben servire per chi usa le precedenti edizioni.

circa finem VI Lectionis loco tértio Nonas Decémbris *ponatur* quarto Nonas Decémbris.

6. *In Festo S. Luciae Virg. et Mart. (13 Decembris) Rubrica circa Antiphonas et Psalmos ad Horas minores sic compleatur:*

Sicubi autem hoc Festum sub ritu Duplici I vel II Classis recolatur, Antiphonae de Laudibus, ut supra, cum Psalmis de Dominica ut in Festis.

Quae Rubrica apponatur etiam in Festis S. Agnetis Virg. et Mart. (21 Ianuarii), S. Agathae Virg. et Mart. (5 Februarii), Ss. Ioannis et Pauli Mm. (26 Junii), Inventionis S. Stephani Protomartyris (3 Augusti), S. Martini Ep. et Conf. (11 Novembris), S. Caeciliae Virg. et Mart. (22 Novembris) et S. Clementis Pp. Mart. (23 Novembris).

7. *In Festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli (29 Iunii), in Lectione VI pro voce* respuébat, *ponatur* respúerat.

8. *Immediate post Festum Commemorationis S. Pauli Ap. (30 Iunii) ponatur Rubrica, mutata ut infra, quae habetur in Breviario post Festum Visitationis B. M. V.; item ponantur Commemorationes quae ibidem sequuntur:*

Infra Octavam Ss. Petri et Pauli App.

Antiphonae et Psalmi... in II et III ut suo loco assignantur, et Versus ad Laudes et Vesperas, necnon Antiphonas ad Benedictus et Magnificat, quae, etiam pro Octavae Commemoratione, quotidie adhibentur, ut sequitur:

9. *In Festo Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C. (1 Iulii), initio Lectionis IV pro verbo* Vultis *ponatur* Vis.

10. *In Festo S. Leonis II Pp. et Conf. (3 Iulii) Lectio VI sic corrigatur:*

Vere pater páuperum .... adhortarétur, obdormivit in Dómino mense sui pontificátus undécimo, quinto Nonas Iúlii, anno sexcentésimo octogésimo tértio, sepultúsque est in basílica sancti Petri. Ordinatióne una... etc.

11. *In Festo S. Antonii Maria Zaccaria Conf. (5 Iulii) textus evangelicus absolvatur ad verba* non intrábit in illud. Et réliqua. *Alia verba omittantur.*

Item in Lectione VIII dicatur sed vidéndum est, qua, *non* quo.

12. *In Festo S. Ignatii Conf. (31 Iulii)* – Duplex maius – *in fine VI Lectionis addantur verba:*

. . . . . , et Pius undécimus, sacrórum Antístitum votis obsecúndans, ómnium Exercitiórum Spirituálium Patrónum caeléstem constítuit ac declarávit.

13. *In Festo S. Alfonsi Mariae de Ligorio, Ep., Conf. et Eccl. Doct. (2 Augusti), post indicatum Festi ritum, sequens ponatur Rubrica pro*

Hymno: m. t. v., nisi tamen alicubi primas Vesperas haheat, saltem a Capitulo.

14. *Post Ordinem commendationis animae ponatur:*

In exspiratione

Moriens, si potest, dicat; vel si non potest, assistens sive Sacerdos pro eo clara voce pronunciet: *Iesu, Iesu, Iesu.* Quod et ea quae sequuntur, ad illius aures, si videbitur, etiam saepius repetat:

In manus tuas, Dómine, comméndo spiritum meum. Sancta Maria, ora pro me. Maria Mater grátiae, mater mísericórdiae, tu me ab hoste prótege, et hora mortis súscipe. Sancte Ioseph, ora pro me. Sancte Ioseph, cúm beáta Virgine Sponsa tua, áperi mihi divinae misericórdiae sinum.

Iesu, Maria, Ioseph, vobis cor et ánimam meam dono.

Iesu, Maria, Ioseph, adstate mihi in extrémo agóne.

Iesu, Maria, Ioseph, in pace vobiscum dórmiam et requiéscam.

Egressa autem anima, dicitur hoc

℣. Subveníte, Sancti Dei, ... etc.

APPROBATUR

E Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis, die 10 Martii 1923.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Concedesi l'indulgenza di 300 giorni per chi, entrando in chiesa, per prima cosa va a adorare il SS.mo Sacramento. [*A. A. S.* XV, 562].

Rescritto. - (Die 15 iunii 1923). - Ssmus Dominus Noster D. Pius div. Prov. Pp. XI, in audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, benigne concessit, ad augendam fidelium pietatem erga Ssmum Sacramentum, Indulgentiam partialem trecentorum dierum, lucrandam ab iis, qui, templum ingressi, ante omnes alios pietatis actus, ad altare, ubi Ssma Eucharistia asservatur, se contulerint ibique, saltem corde contrito, Ssmum Sacramentum vel breviter adoraverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

O. Card. Giorgi, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Fagiolo, *S. P. Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Di pretesa clandestinità [*A. A. S.*, XV, 562].

Westmonasterien. - *Nullitatis matrimonii.* - 13 dicembre 1922. — Si tratta di un matrimonio contratto il 19 marzo del 1901 in Curepipe, nell'Isola Mauritius, arcidiocesi di Porto-Luigi, tra due francesi; il qual matrimonio si pretende nullo a causa di clandestinità, essendo stato celebrato dinanzi al parroco di S. Teresa, nel cui territorio nè la sposa nè lo sposo avevano domicilio, e senza alcuna delegazione da parte del parroco proprio nè dell'Ordinario. Ciò constatato la Curia di Westminster delegata dalla S. C. dai Sacramenti aveva pronunziato *constare de nullitate matrimonii.* Venuta in appello alla Rota, la causa fu discussa nel Turno Grazioli-Parrillo-Solieri, che il 13 dicembre 1922 sentenziava in contrario *non constare.*

La ragione è unica, ma perentoria: si è cioè dimostrato a sufficienza con atti e documenti dell'archivio di Propaganda e del S. Ufficio, che nell'isola Mauritius il capo *Tametsi,* del Concilio Tridentino sess. XXIV c. I, nè fu mai pubblicato, nè fu osservato *in vim Concilii*; la quale osservanza, quando sia immemoriale, e tale che « ex com- « muni fidelium persuasione et annuentibus Episcopis, matrimonia « absque forma Tridentina celebrata nulla et irrita habita fuerint », vale quanto la pubblicazione. Cfr. D'Annibale, *Summula,* III, 458, n. 45. Invero, già nel 20 giugno 1886, la S. C. del S. Officio, cui furono rimessi tutti i documenti e schiarimenti richiesti, aveva sentenziato: « Iuxta exposita, non constare de publicatione decreti *Tametsi* in dioe- « cesi Portus Aloisii (cui appartiene la detta isola) neque de obser- « vantia in vim Concilii; ideoque matrimonia, non servata illa forma. « in eadem dioecesi inita, esse quidem graviter illicita, sed valida ». E tal decisione fu anzi confermata ben due volte, il 5 giugno 1886 e l'11 marzo 1891, non ostante nuovi documenti e nuove osservazioni allegate sia dai parroci che dai Vescovi della diocesi, aggiungendo solo: *commendandum zelum Archiepiscopi, quo curat ut matrimonia coram parocho et testibus contrahantur.* Tanto vero, che pubblicato il decreto *Ne temere,* l'Arcivescovo, scrivendo alla S. C. di Propaganda, il 25 marzo 1908 esprimeva la sua soddisfazione in quanto, finalmente, la condizione dell'arcidiocesi sua in questo punto ritornava uniforme, e conforme al diritto comune di tutta la Chiesa. Constando dunque che nel 1901 il decreto *Tametsi* non vigeva nell'isola Mauritius, risulta chiaro che non può dichiararsi nullo per vizio di clandestinità, indotto unicamente da esso, un matrimonio ivi contratto dinanzi a un parroco non proprio.

Giustamente fu quindi deciso come sopra.

Segreteria di Stato.

Circa gli impianti di luce elettrica nelle Chiese.

Circolare. - (3 ottobre 1923, n. 352). - Ill.mo e Rev.mo Signore. Accresce certamente lo splendore e il decoro della Casa di Dio, come anche la pompa e la solennità delle sacre funzioni l'uso, ormai divenuto comune nelle Chiese, dell'elettricità come illuminazione ed ornamento. Senonchè il ripetersi di fatti dolorosi, che hanno messo in serio pericolo e talvolta distrutto porzioni importantissime del patrimonio sacro del nostro culto, ha indotto la Santa Sede a rivolgere la sua sollecitudine anche a questo problema, affinchè si possano ovviare ed eliminare, nei limiti del possibile, i lamentati inconvenienti.

È noto che gran parte degli incendi che avvengono improvvisamente nelle Chiese o adiacenze, come sacrestie, fabbricerie, archivi, ecc., sono dovuti a corti circuiti o ad abbruciamenti di conduttura causati alla lor volta da impianti elettrici mal fatti. È necessario quindi che i detti impianti siano accuratamente studiati in precedenza ed eseguiti poi da persone tecniche e competenti, affinchè risultino non soltanto decorosi e ben intonati all'austera bellezza dei sacri edifici, armonizzati col loro stile e scevri di ogni volgarità e teatralità, ma offrano altresì piena garanzia di sicurezza.

Pertanto è desiderio del Santo Padre che « la S. V. Ill.ma Rev.ma « riservi a sè, da qui innanzi, l'approvazione degli impianti elettrici delle « chiese, dietro la presentazione di progetti da esaminarsi preventiva- « mente, e faccia altresì accuratamente ispezionare gli impianti già esi- « stenti, per rendersi conto esatto di eventuali pericoli, e giudicare se « sono stati eseguiti secondo le regole dell'arte ». Con siffatte precauzioni si spera di meglio provvedere sia al decoro del patrimonio artistico dei nostri tempi, sia alla loro conservazione ed incolumità,

Nel rendermi interprete presso la S. V. di questi desideri dell'Augusto Pontefice, mi valgo ben volentieri dell'incontro per raffermarmi con sensi di ben sincera stima

di V. S. Ill.ma e Rev.ma

Servitore P. Card. GASPARRI.

NOTIZIARIO

Azione Cattolica. — E un fatto saliente e di grande importanza l'approvazione dei nuovi Statuti dell'Azione Cattolica Italiana testè seguita. Ci affrettiamo pertanto a pubblicarne i documenti relativi.

(Dal Vaticano 2 ottobre 1923). Ill.mo Signore (1). Mi sono recato a gradita premura di sottoporre alla benevola considerazione del Santo Padre il testo degli Statuti dell'Azione Cattolica Italiana, diretti a disciplinare le nostre grandi organizzazioni cattoliche, per dare ad esse quell'unità di indirizzo che agevoli il raggiungimento del nobilissimo intento di cooperare alla cristiana restaurazione della società.

Sua Santità, non ostante le gravissime sollecitudini del Ministero Apostolico, si è compiaciuta rilevare come la Giunta Centrale, nella preparazione degli Statuti, abbia saputo ottenere lo scopo propostosi senza menomare le singole autonomie. Nel breve volgere di tempo dalla sua costituzione, essa ha dato così frequenti prove della sua attività, della sua esatta comprensione dei problemi e dei bisogni attuali e del suo zelo nel provvedere i mezzi più atti. Pertanto Sua Santità si compiace di tributare a V. S. ed a tutti i componenti della Giunta il meritato encomio.

Ormai l'Azione Cattolica Italiana entra in un periodo di vigoroso sviluppo: i solenni Documenti Pontifici hanno chiaramente affermato quanto sia cara all'Augusto Pontefice e quanto frutto Egli se ne riprometta per la propagazione e difesa della fede, e per la restaurazione della società in Gesù Cristo. Pertanto, come ogni cattolico deve sentire il bisogno ed il dovere di dedicarsi od almeno di contribuire a quest'opera di apostolato, così deve sentire il bisogno ed il dovere di coordinarsi, secondo le possibilità, agli organi di azione riconosciuti, se non vuole esporsi al pericolo di rendere l'opera sua sterile, se non anche disturbatrice e dannosa.

E poichè l'attività dei cattolici organizzati, in quanto è partecipazione dei laici alla missione propria della Chiesa, non è un'azione politica, ma religiosa, non direttiva dell'ordine teorico, ma esecutrice nell'ordine pratico, è necessario che le svariate forme di tale attività trovino nella Gerarchia Ecclesiastica il loro centro disciplinatore. Di qui il funzionamento dei Consigli parrocchiali, delle Giunte Diocesane e della Giunta Centrale alla diretta dipendenza dell'Autorità Ecclesiastica. Naturalmente questi organi devono avere, di fronte alle varie Associazioni, funzioni elevate e di autorità, perchè solo in tal modo tutte le energie dei cattolici avranno un unico indirizzo ed un vigoroso impulso.

Siccome poi il motto dell'Azione Cattolica non può essere che quello del Papa: *Pax Christi in Regno Christi*, così nell'esplicazione della loro attività i cattolici tengano sempre presente che se gli errori debbono essere combattuti, gli uomini debbono sempre essere oggetto di amore fraterno, affinchè almeno per la via della carità siano condotti a conoscere la bellezza della nostra fede; che il supremo fine, cioè il bene delle anime, comprende tutti gli altri alti e nobili ideali; che importando la professione di cattolico il rispetto di ogni legittima potestà, essa è perciò stesso efficace elemento di ordine e di tranquillità, di educazione morale e di progresso civile; di qui il contributo prezioso che l'Azione Cattolica non può non dare al raggiungimento e al mantenimento della vera pace, e perciò il diritto, nell'interesse

(1) È diretta dall'Ill.mo Sig. Comm. Avv. Luigi Colombo Presidente della Giunta Centrale.

stesso della civile società, di essere riconosciuta e tutelata nel libero svolgimento del suo programma.

Il Santo Padre non dubita che la Giunta Centrale, la quale ha già date prove così luminose di salutare attività e di buon funzionamento, svolgerà in avvenire un'opera più feconda di bene. Invocando pertanto le più elette grazie del Cielo affinchè sia coronata di frutti ognor più copiosi, imparte di gran cuore in attestato della Sua paterna benevolenza a V. S. ed ai singoli componenti il sullodato Consiglio, l'Apostolica Benedizione.

Nell'aggiungere i miei fervidi voti di un avvenire sempre più prospero per l'Azione Cattolica, profitto volentieri dell'incontro per raffermarmi con sensi di distinta e sincera stima

della S. V. Ill.ma
affezionatissimo per servirla
P. card. Gasparri.

Ecco ora il testo degli Statuti dell'**Azione Cattolica Italiana.**

Titolo Primo. – *Dell'Azione Cattolica Italiana.* – Art. 1. L'unione delle forze cattoliche organizzate per l'affermazione, la diffusione, l'attuazione e la difesa dei principî cattolici nella vita individuale, famigliare e sociale, costituisce l'Azione Cattolica Italiana. Essa è consacrata al Sacro Cuore di Gesù e come suo patrono speciale ha eletto S. Francesco d'Assisi.

Art. 2. L'Azione Cattolica Italiana comprende tutte le organizzazioni che si adoperano a questo intento in Italia, secondo gli insegnamenti della Chiesa, gli indirizzi della Santa Sede e sotto la dipendenza della competente Autorità Ecclesiastica.

Art. 3. L'Azione Cattolica Italiana attende al conseguimento dei suoi fini raccogliendo, preparando e addestrando i cattolici italiani mediante le proprie organizzazioni, per adoperarli nell'esercizio della sua attività sotto la guida di norme direttive comuni e coordinando tutte le opere ed istituzioni che esercitano funzioni ad essa appartenenti secondo i fini suoi propri.

Art. 4. Sono organi dell'Azione Cattolica:

a) La Giunta Centrale dell'Azione Cattolica, che ha alle sue dirette dipendenze le Giunte Diocesane, e per il loro tramite, i Consigli Parrocchiali;

b) le Organizzazioni nazionali coi rispettivi centri Diocesani e Parrocchiali.

Art. 5. La Giunta Centrale è l'organo direttivo e coordinatore di tutta l'azione: essa ne esamina i problemi generali, ne studia le soluzioni e impartisce le norme alle organizzazioni, affinchè provvedano alla loro attuazione; invigila sul funzionamento di tutte le istituzioni, che operano nell'orbita dell'Azione Cattolica; cura il coordinamento della loro operosità per il migliore raggiungimento dei fini comuni; promuove l'Azione Cattolica dove e come occorra; rappresenta la collettività dei cattolici italiani organizzati.

L'Autorità della Giunta Centrale è rappresentatata nelle Diocesi e nelle Parrocchie dalle Giunte Diocesane e dai Consigli Parrocchiali, nei modi e con le limitazioni di cui si tratta qui appresso.

Art. 6. I cattolici italiani partecipano all'Azione Cattolica Italiana iscrivendosi, secondo le rispettive caratteristiche individuali e sociali in una delle seguenti *organizzazioni nazionali:*

1° Nella Federazione Italiana degli Uomini Cattolici;
2° Nella Società della Gioventù Cattolica Italiana;
3° Nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana;
4° Nella Unione Femminile Cattolica Italiana, suddivisa in tre sezioni:
a) Unione fra le Donne Cattoliche d'Italia;
b) Gioventù Femminile Cattolica Italiana;
c) Universitarie Cattoliche Italiane.

Queste organizzazioni procedono secondo i rispettivi statuti e regolamenti, in piena autonomia e sotto la direzione e la responsabilità dei loro organi statutari per quanto concerne il raggiungimento dei loro fini specifici, e precipuamente per la formazione, l'addestramento, e l'applicazione degli associati all'esercizio dei doveri dell'Azione Cattolica.

Il loro concorso nel raggiungimento degli scopi generali dell'azione stessa ed il loro coordinamento si attuano sotto la superiore guida della Giunta Centrale dell'Azione Cattolica Italiana.

Titolo Secondo. - *Della Giunta Centrale.* - Cap. I. Costituzione e funzionamento. - Art. 7. La Giunta Centrale dell'Azione Cattolica si compone:

a) del Presidente Generale e di quattro membri di nomina del Santo Padre;
b) di membri di diritto, come appresso.

Essa dura in carica due anni e si rinnova non oltre il 31 dicembre del secondo anno dalla sua costituzione.

Il Presidente Generale e i membri di nomina pontificia sono designati dal Sommo Pontefice felicemente Regnante allo scadere di ogni biennio o nel caso di cessazione dall'ufficio delle persone così designate.

I membri di diritto sono i Presidenti pro-tempore delle organizzazioni nazionali maschili, la Presidente e le Vice-presidenti pro-tempore dell'Unione Femminile Cattolica Italiana. Essi col decadere della loro carica decadono pure dalla carica occupata in seno alla Giunta Centrale, e vi sono sostituiti dai loro successori.

La loro partecipazione alla Giunta Centrale è personale; in caso di assenza, essi non possono delegare altre persone o rappresentanti in seno alla Giunta; in caso di congedo temporaneo regolarmente concesso, interverrà in loro vece la persona designata a reggere temporaneamente l'organizzazione, ma solo per la durata del congedo.

Art. 8. La Santità del Sommo Pontefice in occasione di ciascuna ricostituzione della Giunta Centrale, nomina un Assistente Ecclesiastico Generale dell'A. C. I. le cui funzioni si svolgono per tutta la durata in carica della Giunta Centrale e cessano con lo scadere di essa.

Art. 9. La Giunta Centrale si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente Generale; in via straordinaria si riunisce tutte le volte che il Presidente Generale ritenga opportuno convocarla o quando un terzo dei suoi membri glie ne faccia richiesta scritta.

La Giunta Centrale determina in ogni riunione il luogo e la data della convocazione ordinaria successiva. Il Presidente Generale determina di volta in volta il luogo e la data delle convocazioni straordinarie.

La Giunta Centrale è riunita validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri: essa discute sugli argomenti posti all'ordine del giorno e delibera a maggioranza relativa.

Ogni membro della Giunta Centrale ha diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno della riunione successiva quelle interrogazioni, mozioni e proposte che ritenesse opportune purchè ne faccia richiesta scritta e comunichi il testo della interrogazione, della mozione e della proposta, almeno dieci giorni avanti la data stabilita per la convocazione della Giunta Centrale.

Di ogni riunione della Giunta Centrale è steso il verbale, che, approvato nella riunione successiva, sarà sottoscritto, in segno di autenticità, dal Presidente e dal Segretario della Giunta.

Art. 10. Le riunioni della Giunta Centrale sono presiedute dal Presidente Generale e in sua vece dal Presidente più anziano di età.

La Giunta Centrale, subito dopo la sua costituzione, nomina nel suo seno un Tesoriere; nomina pure, anche fuori dei suoi membri, un Segretario Generale, al quale può affidare anche le funzioni di Segretario della Giunta; in questo caso il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e ne stende il verbale.

Art. 11. Il Presidente Generale rappresenta l'Azione Cattolica Italiana, predispone la trattazione degli argomenti da sottoporre alla deliberazione della Giunta Centrale, e ne attua le decisioni: cura il normale andamento dell'attività della Giunta.

Nell'esercizio delle sue funzioni si tiene in costante relazione con l'Assistente Ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana.

Il Tesoriere provvede alla raccolta dei mezzi finanziari per la vita e lo sviluppo della Giunta Centrale e dei suoi uffici: ed all'uso di altri mezzi secondo le deliberazioni della Giunta Centrale.

Il Segretario Generale dirige gli Uffici della Giunta Centrale conforme alle sue deliberazioni, in armonia alle istruzioni impartite dal Presidente Generale.

Art. 12. L'Assistente Ecclesiastico della Giunta Centrale vigila perchè l'attività di essa si svolga secondo le norme della Santa Sede; interviene alle adunanze della Giunta e partecipa alle riunioni generali e speciali da essa convocate; ha facoltà di sospenderne le deliberazioni, qualora le ravvisasse in contrasto con le direttive superiori.

Può convocare gli Assistenti Ecclesiastici delle organizzazioni nazionali per coordinarne le funzioni ai fini generali dell'Azione Cattolica.

Capo II. Consulta e uffici speciali. - Art. 13. È istituito presso la Giunta Centrale un organo consultivo denominato « Consulta »; essa ha lo scopo di indicare la soluzione più conveniente delle questioni dottrinali e pratiche, che la Giunta deliberasse di sottoporre al suo giudizio nell'esplicazione dell'attività cattolica collettiva in Italia.

La « Consulta » è composta di membri scelti dalla Giunta Centrale d'accordo con l'Assistente Ecclesiastico fra persone eminenti per dottrina e per esperienza nel campo cattolico.

Ne fanno parte di diritto l'Assistente Ecclesiastico della Giunta Centrale e gli Assistenti Ecclesiastici delle organizzazioni nazionali.

Essa dura in carica sino allo scadere della Giunta Centrale che l'ha costituita.

Può essere divisa in sezioni, secondo la natura delle materie trattate.

È presieduta dall'Assistente Ecclesiastico della Giunta.

Per il funzionamento la Giunta ha facoltà di deliberare uno speciale regolamento.

Art. 14. La Giunta Centrale ha facoltà di istituire, dipendenti dalla Segreteria Generale, uno o più Uffici speciali per lo studio e la soluzione dei diversi problemi concernenti l'attività cattolica, per la formazione delle proposte da sottoporre alla Giunta stessa e per la migliore assistenza nella attuazione dei suoi deliberati.

Nel deliberare la costituzione di tali uffici la Giunta Centrale emanerà le norme regolamentari per il loro funzionamento e provvederà ai mezzi relativi.

Capo III. Bilancio e contributi sociali. - Art. 15. Per gli effetti amministrativi la vita della Giunta Centrale è suddivisa in esercizi finanziari.

Ciascun esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Non oltre il 31 dicembre di ciascun anno il Presidente Generale, d'accordo col Tesoriere, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio e lo presenta alla Giunta per l'esame e l'approvazione. Esso è distinto:

per le entrate, in una parte ordinaria comprendente i contributi sociali e gli interessi sui capitali, e in una parte straordinaria, comprendente le offerte e qualsiasi altro provento straordinario;

per le spese, il bilancio preventivo è suddiviso in capitoli di spese.

Non saranno ammesse spese eccedenti il limite preventivo, o non comprese nei capitoli considerati dal preventivo, senza espressa facoltà della Giunta Centrale.

Sempre entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente Generale e il Tesoriere sono tenuti a predisporre e a presentare alla Giunta il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, per la sua approvazione.

Art. 16. I contributi sociali, di cui nell'articolo precedente, sono determinati nel modo seguente:

Ogni anno la Giunta Centrale mette fuori la tessera dell'Azione Cattolica Italiana, la quale consta di una parte comune a tutte le organizzazioni nazionali e di una parte propria di ciascuna organizzazione.

Il modello, le particolarità di distribuzione, il prezzo di cessione che le organizzazioni nazionali dovranno corrispondere alla Giunta Centrale saranno deliberati annualmente dalla Giunta stessa. Tale prezzo può comprendere anche i contributi spettanti alle Giunte Diocesane.

Le tessere sono date, per la distribuzione, ai centri nazionali delle singole organizzazioni, i quali vi provvedono sotto la loro responsabilità a mezzo dei rispettivi organi dipendenti.

Titolo Terzo. - *Organi locali.* - Art. 17. La Giunta Centrale esercita la sua funzione direttiva e coordinatrice nelle diocesi per mezzo delle Giunte Diocesane e nelle parrocchie per mezzo dei Consigli parrocchiali, con dipen-

denza degli Ecc.mi Ordinari per la intera diocesi, e dai Rev.mi Parroci nelle singole parrocchie.

Cap. I. Giunte Diocesane. - Art. 18. La Giunta Diocesana assume la denominazione di « Giunta Diocesana di » prendendo il titolo dal nome del capoluogo della diocesi. Essa è il centro direttivo dell'Azione Cattolica Generale della Diocesi.

Ha per ufficio:

a) di sollecitare dai rispettivi centri superiori la costruzione delle organizzazioni diocesane corrispondenti alle organizzazioni nazionali che compongono la Giunta Centrale, nonchè di quelle altre istituzioni ed opere che si ritengono convenienti ai fini dell'Azione Cattolica;

b) di coordinare l'opera pratica, impedendo il sovrapporsi di iniziative e il loro contrasto, tutelandone sempre l'autonomia e la dipendenza dai rispettivi organi centrali;

c) di disciplinare l'opera comune in ordine a quei problemi, che toccano i cattolici appartenenti a più organizzazioni (decoro del culto, manifestazioni religiose pubbliche, difesa della famiglia e della scuola cristiana, propagazione della fede, difesa della pubblica moralità, osservanza del precetto festivo, lotta contro la bestemmia e il turpiloquio, ecc.);

d) di studiare i problemi che riguardano l'attività collettiva dei cattolici o che ne implicano la responsabilità, e di esaminare le norme a cui essi debbono attenersi;

e) di curare in genere che le deliberazioni della Giunta Centrale siano attuate nelle diocesi in modo armonico e secondo lo spirito, con cui l'organo centrale ha inteso vènissero interpretate;

f) di promuovere la costituzioni dei Consigli parrocchiali e di assisterli nel loro funzionamento.

Art. 19. La Giunta Diocesana è costituita:

1° Dal Consiglio di Presidenza;

2° Dall'Assemblea Diocesana.

Nella sua opera di studio e di esecuzione essa è assistita dall'Ufficio di Segreteria e può costituire nel suo seno uno o più segretariati diocesani in corrispondenza alle diverse forme di attività della Giunta Centrale.

Art. 20. Il Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana è composto di un Presidente, nominato dall'Ordinario Diocesano, dei Presidenti Diocesani *pro tempore* delle organizzazioni che compongono la Giunta Centrale, e da due a cinque membri eletti dall'Assemblea Diocesana.

Il Segretario può essere nominato anche fuori dei Consiglieri di Giunta, nel qual caso assiste alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Qualora siano costituiti i Segretariati Diocesani di cui all'art. 19 i loro dirigenti possono assistere alle riunioni di Giunta con voto consultivo.

Art. 21. Il Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana dura in carica due anni, allo scadere dei quali tutte le cariche, siano di nomina dell'Ordinario siano elettive, vengono rinnovate.

Nella prima riunione successiva alla sua costituzione, il Consiglio nomina nel suo seno uno o due vice-presidenti e un tesoriere. Può nominare anche fuori del suo seno due revisori.

Per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana si applicano per analogia le norme stabilite per la costituzione e il funzionamento della Giunta Centrale.

Art. 22. Il Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana è organo deliberativo con tutte le facoltà sia ordinarie che straordinarie occorrenti per normale svolgimento dell'azione cattolica generale nella Diocesi.

Le sue deliberazioni sono esecutive, e contro di esse è solo ammesso il ricorso alla Giunta Centrale dell'Azione Cattolica Italiana.

Esso è tenuto a dare relazione periodica del suo operato all'Assemblea Diocesana.

Alla fine di ogni anno stenderà una relazione morale e finanziaria, la quale, previo il parere dell'Assemblea Diocesana, sarà comunicata all'Ordinario e alla Giunta centrale.

Art. 23. In occasione della costituzione della Giunta Diocesana, l'Ordinario Diocesano ne nomina l'Assistente Ecclesiastico, le cui attribuzioni corrispondono nell'àmbito della Diocesi a quelle dell'Assistente Ecclesiastico della Giunta Centrale.

L'Assistente Ecclesiastico della Giunta Diocesana può convocare periodicamente gli Assistenti Ecclesiastici delle organizzazioni cattoliche diocesane in essa rappresentate, per lo studio e la soluzione dei problemi comuni che si presentassero nell'esercizio della loro attività, nonchè per l'opportuno coordinamento della loro azione propria, e per sottoporre all'Ordinario Diocesano il loro parere collegiale sulla proposta di nomina degli Assistenti Ecclesiastici nelle singole Associazioni Cattoliche della Diocesi.

L'Assistente Ecclesiastico della Giunta Diocesana scade con lo scadere della Giunta Diocesana.

Art. 24. L'Assemblea è costituita:

a) dai Consiglieri della Presidenza;

b) dai tre membri nominati dall'Ordinario Diocesano;

c) da due a quattro delegati dei M. R. Parroci della Diocesi designati dall'Ordinario Diocesano;

d) dal Segretario Diocesano;

e) dai dirigenti dei segretariati speciali;

f) da altri delegati delle organizzazioni cattoliche diocesane rappresentate nel Consiglio di presidenza, designati in numero da due a quattro da ciascun Consiglio diocesano; ma tanto il Circolo diocesano della Federazione Universitaria Cattolica Italiana quanto quelle delle Universitarie Cattoliche Italiane possono designare ciascuno un solo delegato;

g) dai Presidenti dei Consigli Parrocchiali regolarmente costituiti a dai Presidenti dei Consigli di zona, considerati dall'art. 26.

Art. 25. L'Assemblea Diocesana deve essere costituita per cura del Consiglio di Presidenza non oltre il 31 dicembre dell'ultimo anno di vita della Giunta Diocesana che scade.

Essa dura in carica due anni.

È convocata per cura del Consiglio di Presidenza almeno una volta ogni semestre:

a) per essere informata sullo svolgimento dell'attività cattolica della diocesi;

b) per esprimere il suo parere su di esso e in particolare sulla relazione morale e finanziaria di cui nell'art. 22;

c) per presentare al Consiglio di presidenza le proposte ritenute utili al progresso dell'Azione Cattolica diocesana;

d) per nominare, all'inizio della sua opera, o per sostituire in caso di loro vacanza, i membri elettivi del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 20.

Le riunioni dell'Assemblea diocesana sono presiedute dal Presidente o da un Vice-Presidente della Giunta Diocesana. Farà da Segretario il Segretario del Consiglio di presidenza. Vi assiste l'Assistente Ecclesiastico della Giunta Diocesana con diritto di esercizio delle sue facoltà; vi possono assistere anche gli Assistenti Ecclesiastici delle organizzazioni cattoliche diocesane rappresentate nella Giunta.

Art. 26. Le Diocesi che hanno oltre cinquanta parrocchie, e quelle che, pur contandone un numero inferiore, si trovino in particolare difficoltà di comunicazioni interne, possono avere autorità dalla Giunta Centrale di raggruppare i loro Consigli Parrocchiali in più zone e di costituire coi Presidenti dei Consigli Parrocchiali delle zone, e con particolari delegati delle organizzazioni cattoliche diocesane, speciali Consigli di zona, i quali abbiano l'ufficio di coordinare l'attività generica delle Associazioni cattoliche delle zone stesse.

In questo caso, i Consigli Parrocchiali sono rappresentati in seno all'Assemblea diocesana dai Presidenti dei Consigli di zona.

La Giunta centrale, che sola può concedere l' autorità di cui sopra, determinerà, assieme alla Giunta Diocesana, le norme ed i modi pel funzionamento dei Consigli di zona.

Art. 27. Le Giunte Diocesane hanno facoltà di compilare uno speciale regolamento per disciplinare in modo più preciso la loro propria attività.

Tale regolamento dovrà essere sottoposto alla Giunta centrale per la sua approvazione.

Art. 28. La Giunta centrale potrà in via di eccezione permettere di volta in volta la costituzione di Giunte interdiocesane, nel qual caso la deliberazione di autorizzazione stabilirà le modalità particolari del loro funzionamento.

Essa potrà inoltre coordinare le attribuzioni di Giunte Diocesane fra loro finitime, qualora vi siano notevoli interferenze reciproche tra la giurisdizione ecclesiastica e quella amministrativa.

Capo II. - Consigli parrocchiali. - Art. 29. In ogni parrocchia della Diocesi l'Azione Cattolica locale è rappresentatata dal Consiglio Parrocchiale costituito dai Presidenti delle Associazioni, istituzioni ed opere cattoliche maschili e femminili, esistenti in parrocchia. Dove questi siano in minor numero di cinque, il Consiglio, fino a raggiungere quel numero è integrato dai vice-presidenti delle varie Associazioni ed istituzioni e in mancanza di essi, dai Segretari. Il Consiglio ha carattere di organo direttivo e coordinatore dell'Azione Cattolica generale della parrocchia per ciò che riguarda l'attività parrocchiale e funziona sotto l'alta direzione del Parroco.

Art. 30. Nelle Parrocchie dove non esistono Associazioni Cattoliche il Consiglio sarà formato da un gruppo di parrocchiani scelti dal Parroco tra i migliori per sincerità di sentimento religioso e per specchiata condotta nella vita così privata come pubblica. In questi casi il Consiglio assume il carattere di organo promotore dell'Azione Cattolica parrocchiale d'accordo coi centri diocesani.

Art. 31. Il Consiglio Parrocchiale ha l'ufficio:

a) di coordinare e sostenere le diverse forme di Associazioni, istituzioni ed opere cattoliche in parrocchia, suscitandone le attività e curandone la concordia di lavoro;

b) di promuovere e dirigere nell'àmbito della parrocchia le iniziative di carattere generale con particolare riguardo alle manifestazioni di fede e di pietà religiosa, e all'incremento della cultura religiosa sociale;

c) di curare l'esecuzione in parrocchia delle iniziative promosse dalla Giunta Diocesana e di seguirne le istruzioni.

Art. 32. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario. Il primo è membro di diritto del rispettivo Consiglio di zona e dell'Assemblea della Giunta Diocesana, conforme all'art. 24.

Art. 33. Il Consiglio si raduna ordinariamente quante volte il Presidente ritenga opportuno o necessario, oppure almeno un terzo dei membri ne facciano domanda.

Art. 34. I membri del Consiglio durano in carica per tutto il tempo che rivestono la carica corrispondente nelle singole Associazioni: in ogni caso il Consiglio si rinnova integralmente ogni due anni.

Art. 35. Dell'opera compiuta e delle iniziative in corso o allo studio, il Consiglio Parrocchiale darà relazione scritta ogni semestre alla Giunta Diocesana, o al rispettivo Consiglio di zona: in ogni caso, copia della Relazione sarà trasmessa anche alla Giunta Diocesana.

Art. 36. Le Giunte Diocesane possono consentire la costituzione di Consigli interparrocchiali e Direzioni cittadine dell'Azione Cattolica.

Titolo Quarto. – *Relazioni tra le Organizzazioni – Manifestazioni Cattoliche – Congressi nazionali.* – Art. 37. Le deliberazioni della Giunta Centrale saranno ordinariamente trasmesse per la loro esecuzione alle organizzazioni nazionali rappresentate, e saranno comunicate alle Giunte Diocesane, perchè esse curino che la loro esecuzione avvenga per parte delle organizzazioni specifiche in modo ordinato e consono alle esigenze generali dell'Azione Cattolica Diocesana.

Analogo procedimento terranno le Giunte Diocesane rispetto agli organi dipendenti. Ogni iniziativa presa dalla Giunta Centrale, dalle Giunte Diocesane e dai Consigli Parrocchiali deve essere attuata per opera delle organizzazioni specifiche.

Art. 38. Le organizzazioni cattoliche possono liberamente svolgere la loro attività diretta al raggiungimento dei fini specifici segnati nei loro statuti sotto la guida dei loro centri direttivi diocesani, regionali e nazionali; sono però tenute a darne periodicamente relazione alla Giunta Centrale, alle Giunte Diocesane e ai Consigli Parrocchiali, per vicendevole informazione e più facile coordinamento.

Esse debbono invece presentare alla previa discussione rispettivamente della Giunta Centrale, delle Giunte Diocesane e dei Consigli Parrocchiali tutte quelle proposte, che riguardano l' Azione Cattolica generale, o che, pure riferendosi ad una organizzazione specifica, nella loro attuazione possono coinvolgere la responsabilità dell'Azione Cattolica generale.

Art. 39. I Consigli Parrocchiali e le Giunte Diocesane non hanno diritto d'intervenire nell'esercizio dell'attività delle singole organizzazioni.

Qualora i Consigli Parrocchiali ritenessero di dover muovere qualche osservazione ad alcuna delle associazioni dipendenti, potranno esporla in forma conciliativa agli interessati, e in caso di esito negativo, dovranno ricorrere ai rispettivi centri diocesani dandone notizia nel tempo stesso alle Giunte Diocesane.

Le Giunte Diocesane qualora il loro intervento in forma puramente conciliativa non riuscisse, presenteranno esclusivamente alla Giunta Centrale dell'A. C. I. le loro osservazioni concernenti l' attività delle organizzazioni specializzate. La Giunta Centrale ne riferirà tosto ai centri nazionali specializzati.

La Giunta Centrale sola ha l'autorità di decidere in via arbitrale qualsiasi controversia che insorgesse tra organizzazioni cattoliche dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana.

Art. 40. In parrocchia le manifestazioni cattoliche esterne di carattere generale devono essere indette dal Consiglio Parrocchiale, fattane previa comunicazione alla Giunta Diocesana e al rispettivo Consiglio di zona.

Le manifestazioni esterne parrocchiali delle singole associazioni dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio Parrocchiale.

Le manifestazioni cattoliche esterne di carattere generale che riguardano più parrocchie o l'intera diocesi, devono essere indette solo dalla Giunta Diocesana, e – limitatamente all'àmbito della loro giurisdizione – dai Consigli di zona.

Le manifestazioni di azione cattolica (teste, congressi, ecc.), che si estendono all'intiera diocesi debbono essere preventivamente comunicate alla Giunta Diocesana.

Art. 41. La Giunta Centrale convocherà il Congresso generale di tutte le forze cattoliche italiane che operano ai fini dell'Azione cattolica, secondo programmi e particolarità di tempo e luogo che verranno fissati di volta in volta.

Art. 42. Il presente Statuto, proposto dalla Giunta Centrale dell'A. C. I. e approvato dalla Santa Sede, non può essere modificato che su conforme proposta della Giunta Centrale e colla superiore approvazione della Santa Sede.

Art. 43. Le organizzazioni nazionali, di cui all'art. 6, in occasione di modificazioni al loro statuto, sono tenute a presentarne copia alla Santa Sede per la debita approvazione, e alla Giunta Centrale, affinchè, essa sia in grado di sottoporre alla Santa Sede medesima le sue osservazioni e proposte.

QUESTIONI

I.

Se al Patrono di Chiesa Parrocchiale ridotto in povertà si possa concedere una pensione per gli alimenti sui frutti del Benefizio.

Premettiamo che su le prebende parrocchiali non si potrebbero imporre pensioni, e la ragione sta in questo che essendo i beni ecclesiastici consecrati a Dio non vi è alcuno che ne abbia la proprietà, o che possa disporne in modo diverso da quello che hanno stabilito i sacri Canoni: le pensioni quindi debbono avere la sanzione pontificia, perchè solo il Pontefice può derogare alle leggi canoniche: Gigas, *super quaest. S. P. Clement., ut lite pend.*, (apud Viviani *de praxi Iurispr.* d. I, 13, c. 9. N. 28 pagg. 557-558), che scrive: « *Papa solus, potest pensiones imponere, quia in earum concessione « Canones relaxari oportet, qui jubent ut beneficia sine diminutione confe- « rantur* (*Decretalium*, tit. 13, c. 1) ».

I Vescovi pure hanno la facoltà delegata di imporre pensioni, ma non su qualsiasi benefizio o tali che durino a vita del pensionario: ma possono, nell'atto che conferiscono il benefizio, e per giusta motivazione da esprimere nell'atto stesso, imporre pensioni temporanee che durino a vita del beneficiato, salva a questi una congrua porzione di frutti. (Can. 1429, § 1). Per ciò poi che si riferisce ai benefizi parrocchiali, i Vescovi non possono imporvi pensioni se non a favore dei parrochi rinunciatari *a munere abeuntibus*, e che il quoto non ecceda la terza parte della rendita, *quibusvis deductis expensis et incertis reditibus* (idem, 3); possono però durare a vita del pensionario.

La eccezione che favorisce i patroni poveri deve ricercarsi nella materna bontà della Chiesa verso quei generosi e pii i quali se nei giorni felici si privarono di beni per farne donazione alla Chiesa, caduti in povertà (e « nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria » Dante, *Inf.* c. V), ne sono nobilmente sollevati e protetti dalla Chiesa coi frutti degli stessi loro antichi beni. Sollievo e protezione che poi col tempo si tramutarono in vera obbligazione dal lato della Chiesa, e in un relativo diritto nei patroni poveri *(beneficium competentiae)*: onde si legge nell' antico diritto la proposizione assoluta *patronus egenus de fructibus beneficii alimentari debet.* (Innocent. in cap. *nobis* apud Viviani, loc. cit.).

Costoro, avverte Benedetto XIII nella Costituzione *Quanta pastoribus* del 5 settembre 1724, debbono farne domanda - *supplex libellus* - chiara, esplicita, veritiera nella espositiva delle cause sotto pena di nullità, osservando il Reiffenstuel che il *mendax precator carei impetratis.* (Ferraris, verbum *pensio*). E l'avviso non sembri intempestivo, mentre i postulatori assillati dai loro bisogni sono esposti ad esagerare.

Questa la condizione fatta ai patroni poveri nel vecchio diritto. Ora, con la proclamazione del Codice di Diritto Canonico, le cose sono alquanto mutate. Nuovi criterii presiedono alla economia della Chiesa, suggeriti dalla

lunga esperienza, e dalle moderne disposizioni civili in materia di giurisprudenza ecclesiastica.

Ecco anche il testo del nuovo codice in proposito:

« Privilegia patronorum sunt:

« 1° praesentandi clericum ad Ecclesiam vel beneficium vacans;

« 2° salva executione onerum et honesta beneficiarii sustentatione, ali-
« menta ex aequitate obtinendi ex ecclesiae vel beneficii reditibus, si qui
« supersint, quoties patronus ad inopiam, nulla sua culpa, redactus fuerit:
« etiamsi iuri patronatu renunciaverit in commodum Ecclesiae, vel pensio
« in limine fundationis ipsi patrono fuerit reservata, quae ad sublevandam
« eius inopiam non sufficiat ». (C.I.C. Pars 5, Tit. 25, Can. 1455).

Dunque il nuovo Codice accetta, in massima, la teoria degli alimenti al patrono povero, ma ne infirma il diritto convertendoglielo in privilegio e con limitazioni. Quindi non più *patronus egenus alimentari* DEBET, ma *privilegia patronorum sunt.... alimenta ex aequitate obtinendi.* Il nuovo Codice libera la Chiesa da un dovere, e converte il diritto del patrono in un privilegio, che, in sostanza, è una concessione, una grazia: dice inoltre, *ex aequitate,* cioè per convenienza non *ex iustitia*; *obtinendi* che ha senso impetratorio, non *percipiendi* che sarebbe diritto esplicito. E infine non ammette che si conceda il benefizio degli alimenti se non a quelli tra i patroni i quali proveranno di essere ridotti in povertà senza loro colpa, *quoties, patronusad in opiam nulla sua culpa redactus fuerit:* affermando con questa condizione tassativa un alto principio di moralità che non si debbano, cioè, distrarre da legittimi scopi delle rendite per provvedere, e, quasi premiare chi fu causa cosciente ed efficace dei propri errori.

Venendo alla pratica il nuovo Codice non fissa un misura precisa ed esatta alla quota da destinare agli alimenti, ma dice, in genere, che il patrono potrà ottenerla sui redditi della Chiesa se ne rimarranno — *si qui supersint* — prelevato lo adempimento degli oneri, tasse, legati, prestazioni ecc., nonchè quanto è necessario al conveniente (honesta) sostentamento del Beneficiato. Ciò che combina con l'antico dottrinale in cui era disposto che la quota della rendita tassabile agli effetti della pensione fosse netta da ogni peso: *reditus benefitii, sunt oneribus deductis, quia tantum valent reditus benefitii, quantum valent deductis oneribus.* (Viviani loc. cit.).

E qui parmi sia acconcio osservare che l'inciso: *alimenta.... ex aequitate obtinendi* non abbia un significato finanziario quasi si riferisca al quoto alimentare del sussidio al patrono come taluni pensano. Vedemmo più sopra come la *equità* sia stata dal nuovo Codice sostituita al *diritto* sottratto al patrono. L'inciso in parola non può avere il significato finanziario equitativo, e come, si suol dire, *de bono et aequo*, perchè il quoto alimentare finalmente dovrà risultare sui redditi del benefizio dopo un conteggio preciso di deduzione degli oneri tributarii, di legati, prestazioni ecc., nonchè della spesa che importerà il mantenimento del beneficiato: ciò che non si potrà rilevare nè ottenere che a punta di cifre documentate, e non con un calcolo equitativo.

Ed in base a tale criterio si potrebbe fors'anche dubitare che il sussidio o il quoto alimentare al patrono, fatte le debite constatazioni, potess'essere

soggetto ad oscillazioni, dato, cioè, o tolto *singulis annis* a seconda dei redditi beneficiali.

Notiamo infine che l'istituto della pensione ecclesiastica è riconosciuto dalla giurisprudenza civile come un onere che affetta i beni del benefizio su cui venne imposto. (Cass. di Roma, 3 e 27 ottobre 1899. *Dirit. Ecc. It.*, Anno 3, p. 541).

Tale il nuovo ordinamento canonico sul patronato, specie nei riguardi alle domande di pensioni alimentari. Se poi alla domanda seguisse la rinunzia del giuspatronato al benefizio in *commodum Ecclesiae*, la sovvenzione o pensione – oltre al tesoro di notevoli beni spirituali al Rinunciatario – potrebbe essere più abbondante e rimunerativa temporalmente in forza dell' attuale giurisprudenza canonica (S. C. Concili in Fesulana, 5 sept. 1902 e 20 feb. 1903 (*Monit. Eccl.* vol. XV, p. 61) confermata nel nuovo Codice, can. 1451 § 1).

E questa generosità verso i patroni spiega il nuovo spirito della Chiesa la quale avendo riconosciuto come l'antico, e, un tempo, sì benemerito istituto del Giuspatronato, per cause speciali e anche di ordine civile e sociale, non possa più corrispondere – nè corrisponda – alle finalità per le quali essa lo aveva approvato ed arricchito di onori e di privilegi, ne restringa ora le concessioni (Can. 1451, 1452). Anzi abbonda in grazie e larghezze ai patroni perchè, possibilmente, abbia fine, o resti limitatissimo, un istituto che in effetto limita l'autorità sua nel delicato ministero della scelta dei pastori delle anime. Tutta la legislazione contenuta nel capo IV della parte V del nuovo Codice analoga al Giuspatronato è inspirata al fermo proposito di rivendicare alla Chiesa la propria indipendenza di fronte alle ingerenze laiche.

Cio che del resto era sentito e bramato da tempo nel governo della Chiesa; onde non è raro leggere nei trattati dei nostri grandi Canonisti, al ricorrere di qualche causa dirimente l' esercizio del Patronato, proposizioni come questa: *tunc Ecclesia patronata* LIBERTATEM PERPETUAM ACQUIRIT (Viviani, l. XV, n. 8, pag. 630. Schmalzgrueber, tom. II. 38., n. 261, § 3, pag. 325. Abbas. Cons. 102, « *facit textum* » ed altri).

Imola, novembre 1923.

Can. Dott. DOMENICO BARUZZI
Referendario di Segnatura.

II.

Circa l'amministrazione temporale di una parrocchia affidata ai Religiosi.

1. *Si domanda se, giusta il can. 1525 l'Ordinario* del luogo *abbia il diritto che gli si esibisca ogni anno il bilancio amministrativo di una parrocchia unita* pleno iure *a monastero esente.*

Il dubbio tocca la *vexata quaestio* dei rapporti giuridici tra l'Ordinario del luogo e il parroco religioso circa l'amministrazione dei beni temporali della parrocchia. Per la soluzione del dubbio non pare sia da invocarsi il can. 1525. Esso rinnova l'analoga prescrizione del Tridentino (sess. XXII, *de refor.*, c. 9), la quale non riguardava i regolari, come è lecito argomentare dai luoghi affini (sess. VII, *de refor.*, c. 15; sess. XXV, *de refor.*, c. 8). Il Fa-

gnano (in III libr. Decr., *de religiosis domibus*, p. 461, nn. 47, 48) nota che il Conc. Trid. nel c. 9 cit., sess. XXII, *de saecularibus, non de regularibus loquitur.*

Comunque il can. 1525 è generico, mentre vi sono canoni specifici che disciplinano la materia in questione. E poichè *generi per speciem derogatur*, è a questi canoni specifici che bisogna unicamente attenersi. Essi sono il 631 § 3, 630 § 4, 1182 §§ 2, 3.

Giova esaminarli brevemente.

I. Il 631 § 3, richiamandosi ai can. 533 § 1, n. 4 e 535 § 3, n. 2, dispone:

1° che il parroco o vicario religioso, anche esente, deve ottenere il previo consenso dall'Ordinario del luogo per l'investimento del denaro dato alla parrocchia o ai religiosi *intuitu paroeciae;*

2° che l'Ordinario del luogo ha il diritto di conoscere: *a) de administratione fundorum legatorumque* (che siano dati) *paroeciae aut religiosis intuitu paroeciae; b) de administratione fundorum legatorumque* (attribuiti) *ad Dei cultum beneficentiamve eo ipso loco impendendam.*

La ragione è che questi beni sono acquisiti alla parrocchia: *bona quae ipsi* (parocho religioso) *obveniunt intuitu paroeciae... ipsi paroeciae acquirit* (canone 630 § 3); perciò sono sotto la tutela dell'Ordinario del luogo, a meno che non si tratti di beni offerti per la fabbrica o in genere a beneficio della chiesa parrocchiale, materialmente considerata, quando questa sia di proprietà *dei religiosi*: che, in tal caso, sono sotto la tutela dei Superiori religiosi.

II. Il can. 630 § 4 tratta delle elemosine, distinguendole in due classi: *a*) quelle fatte a favore dei parrocchiani, o per le scuole cattoliche, o per i luoghi pii congiunti alla parrocchia; *b*) quelle destinate alla edificazione, manutenzione e ornamento della chiesa parrocchiale. Quanto alle prime, il riceverle o collettarle, amministrarle ed erogarle, spetta al parroco religioso sotto la vigilanza del suo Superiore. Quanto alle seconde il riceverle o raccoglierle, tenerle presso di sè, amministrarle, appartiene ai Superiori religiosi se la chiesa è di proprietà della comunità religiosa; all'Ordinario del luogo se la chiesa è secolare.

III. Finalmente il can. 1182 nel § 1 riguarda i beni destinati alla fabbrica delle chiese e all'esercizio del culto divino delle medesime. Questa disposizione, quando si tratta di chiese parrocchiali tenute dai religiosi, pare venga sostituita, per quanto si riferisce alla fabbrica, dall'altra contenuta in fine del can. 630 § 4, esaminata precedentemente.

Nei §§ 2 e 3 si parla delle offerte fatte *in commodum paroeciae* (cioè, sembra, della chiesa parrocchiale), e se ne attribuisce l'amministrazione al parroco, il quale quando è un religioso deve renderne conto ogni anno al Vescovo se la chiesa è secolare: altrimenti ai Superiori religiosi (cfr. can. 630 § 4).

Dall'analisi dei predetti canoni si può concludere che il Codice distingue opportunamente tra ciò che è dato all'ente morale parrocchia e ciò che è dato per la chiesa parrocchiale, materialmente presa. Quello che è dato alla parrocchia o ai religiosi *intuitu paroeciae* cade, come si è avvertito, sotto la piena tutela dell'Ordinario del luogo, conformemente a quanto stabi-

liva la Costituzione di Leone XIII *Romanos Pontifices* (8 maggio 1881). Quello che si dà per la chiesa parrocchiale è ugualmente sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo se la chiesa è secolare, del Superiore religioso se la chiesa è di proprietà della comunità religiosa.

Pertanto volendo dare al dubbio proposto una breve risposta, questa potrebbe essere: *Che si stia al preseritto dei cann. 631 § 3, 630 § 4, 1182 §§ 2, 3.*

2. Si chiede ancora: *se l'Ordinario* del luogo *abbia il diritto di vigilanza circa le pie fondazioni esistenti nelle chiese parrocchiali dei religiosi esenti, in forza del can. 1515 § 2, nonostante il dispositivo del can. 1550.*

Vediamo questi due canoni. Il 1515 § 2 parla di « Ordinarii », *sine addito*; dunque non solo dell'Ordinario del luogo, ma anche del Superiore maggiore delle religioni clericali esenti (cfr. canone 198). Ciò è manifesto tanto più che nel seguente can. 1516 §§ 1, 2 si usa ugualmente la parola *Ordinarii* con significato generico, e nel § 3, dello stesso canone, si spiega in quali casi per Ordinario si debba intendere quello del luogo, in quali altri quello proprio del religioso. Perciò dal can. 1515 § 2 non si può dedurre il diritto dell'Ordinario del luogo riguardo alle fondazioni di cui si tratta.

Il can. 1550 prescrive: « Si agatur de piis fundationibus in ecclesiis, « etiam paroecialibus, religiosorum exemptorum, iura et officia Ordinarii loci, « de quibus in canone 1545-1549, exclusive competunt Superiori maiori ».

Un'interpretazione letterale ed ovvia di questo canone farebbe ritenere che i diritti circa tutte le fondazioni pie esistenti nelle chiese parrocchiali dei religiosi esenti competano unicamente ai Superiori maggiori.

Ad avvalorare siffatta interpretazione contribuisce la considerazione che il Codice ha aggiunto l'esplicita determinazione *etiam paroecialibus*, la quale non si trova nella Costit. *Nuper* di Innocenzo XII (23 dic. 1697), additata come fonte del canone.

Ma un'ulteriore analisi del canone cit., col confronto dei luoghi paralleli, rende possibile un'interpretazione più restrittiva. Difatti il can. 631 § 3, combinato col 533 § 1, n. 4 e 535 § 3, n. 2, stabilisce, che l'Ordinario del luogo ha il diritto d'intervenire quando si tratta dell'investimento e amministrazione dei beni dati alla parrocchia o ai religiosi *intuitu parocciae.*

Se si suppone ora che siano lasciati dei beni, sotto forma di fondazione, all'ente parrocchia, amministrata da religiosi esenti, chi dovrà tutelare l'investimento e l'amministrazione di questi beni? Secondo i canoni testè citati l'Ordinario del luogo; secondo il can. 1550, non strettamente interpretato, il Superiore maggiore esclusivamente.

Inoltre a norma del can. 1516 il religioso, anche esente, che riceve dei beni fiduciarii destinati alle chiese, o agli abitanti, o in favore delle cause pie del luogo o della diocesi, è tenuto ad informarne l'Ordinario del luogo, il quale deve esigere che i beni si mettano in sicuro deposito e vigilare sull'esecuzione degli oneri annessi.

Qui si tratta di fiducia, ma la fiducia può assumere talvolta la figura giuridica di vera fondazione. Ora se un parroco religioso esente riceve una fiducia, che sia in realtà una fondazione, destinata, per es., agli abitanti della

parrocchia, a chi dovrà egli darne conto: all'Ordinario, a tenore del can. 1516; o al suo Superiore maggiore, atteso il can. 1550? Certo all'Ordinario.

Infine il can. 296 sottopone i missionarî, anche regolari o esenti, alla giurisdizione del Vicario o Prefetto Apostolico *in iis quae spectant... ad implementum piarum voluntatum in favore... missionis.* Le missioni e le parrocchie si corrispondono. Perchè non dovranno avere uguale dipendenza dall'Ordinario del luogo i parroci esenti in ciò che spetta *ad implementum piarum voluntatum in favorem paroeciae?*

Per la concordanza dei canoni, che vuol essere tenuta in mira anche perchè ottima guida dell'interpretazione, possiamo adunque affermare, che il can. 1550 ammette una distinzione, nel senso che le fondazioni esistenti nelle chiese parrocchiali dei religiosi esenti sono sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo, quando siano date alla parrocchia o ai religiosi *intuitu paroeciae.* Nè la lettera del detto canone sembra contradire a questa interpretazione. Esso fa parola di fondazioni *in ecclesiis etiam paroecialibus*, e si può ben intendere che parla in genere di fondazioni esistenti *materialmente* nelle chiese parrocchiali senza includere quelle che *formalmente* sono attribuite alle parrocchie. Così uno e identico sempre rimane il criterio giuridico, che ciò che è della parrocchia *qua talis*, cade sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Ciò considerato, sembra che al dubbio si possa rispondere: « In « termini così generali, no: però, atteso il can. 1550 l'Ordinario del luogo ha « il diritto di cui ai can. 1545–1549, quando si tratti di pie fondazioni fatte « *intuitu paroeciae* ».

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Ancora circa gli affranchi di canoni. — A complemento del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, da noi riportato nel precedente fascicolo, riportimo la seguente *Circolare*, inviata ai Procuratori generali presso le Corti di appello e agli economi generali dei benefici vacanti in data 26 ottobre 1923 dal Ministro della giustizia e degli affari di culto (n. 2084 del reg.).

Poichè continuano a pervenire agli Economati generali dei benefici vacanti domande per affranco di prestazioni in base alla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, è stato proposto il quesito se detta legge debba ritenersi tuttora in vigore dopo la pubblicazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, che riforma la materia delle affrancazioni di canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue.

Il dubbio parrebbe fondato non tanto sulla circostanza estrinseca e formale della mancanza di una abrogazione esplicita, la quale è del tutto superflua quando le norme della legge nuova risultino incompatibili con quelle della legge preesistente (art. 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile), quanto sulla considerazione che, essendo la legge 24 gennaio 1864 inspirata al fine particolare di redimere le prestazioni perpetue dovute ai corpi morali,

essa possa conservare la sua efficacia e coesistere come deroga delle norme di carattere generale dettate col decreto-legge 5 luglio 1923.

Un duplice sistema era stato introdotto nella nostra legislazione in ordine al modo di affrancare i canoni, censi, ecc., a seconda che la prestazione era dovuta ad un corpo morale o ad un privato; e poichè nel primo caso appariva più evidente la necessità di restituire piena libertà di commercio ai beni onerati di molteplici vincoli, con la legge 24 gennaio 1869 su citata e con altre successive furono dettate norme dirette ad agevolare la condizione dei debitori, mentre per le affrancazioni dei canoni enfiteutici e delle prestazioni fondiarie dovute ai privati rimasero ferme le disposizioni del Codice civile, articoli 1564 e 1784 e 30 delle disposizioni transitorie.

Tale distinzione fra creditore-ente morale e creditore privato mantenuta per lungo tempo in una serie di provvidenze legislative, già abbandonata coi Regi decreti-legge 11 e 29 gennaio 1920, nn. 26 e 118, non trova riconoscimento nel Regio decreto-legge 15 luglio u. s., il quale, con la formula comprensiva dell'art. 1, regola l'affrancazione dei canoni enfiteutici perpetui o temporanei, rendite fondiarie, censi ed altre prestazioni con carattere di perpetuità in modo generale ed uniforme, facendo salve solo le disposizioni di quelle leggi speciali sopravvenute al Codice civile che hanno creduto, ai fini dell'economia agraria nazionale, di limitare in diversa maniera l'assoluta libertà di affrancazione consentita dall'art. 1564 del Codice civile. Nè v'era motivo di mantenere ferme le disposizioni speciali introdotte dalla legge 24 gennaio 1864, non solo perchè con l'abolizione di alcune fra le più onerose prestazioni (es. decime sacramentali) e con la graduale affrancazione delle altre si erano attenuate le ragioni che l'avevano ispirata, ma sovratutto perchè l'attuale svalutazione monetaria, avvantaggiando notevolmente la condizione di tutti i debitori, è per se stessa uno stimolo sufficiente a redimere le prestazioni; onde le maggiori facilitazioni nei confronti dei debitori di prestazioni ai corpi morali non avrebbero avuto altro effetto che quello di peggiorare i bilanci di quegli enti che traggono rendite considerevoli da canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni proprio nell'attuale momento in cui il costo dei servizi è diventato più gravoso.

Peraltro le agevolazioni di carattere sostanziale per l'affrancazione di prestazioni dovute ai corpi morali non mancano (art. 9 del citato decreto-legge); ma esse sono ristrette a due casi tassativamente indicati, i quali vanno intesi come eccezione alla norma generale dell'art. 1, e quindi confermano la interpretazione che, all'infuori della deroga su menzionata, tutte le altre affrancazioni anche nei confronti dei corpi morali sono regolate dall'art. 1 del su citato decreto-legge.

Pertanto, tenute presenti le ragioni che hanno determinato le nuove provvidenze legislative, l'indole e il contenuto letterale delle disposizioni stesse, appare manifesto che il Regio decreto-legge 15 luglio u. s., ha abrogato tutte le disposizioni contrarie disseminate in leggi preesistenti generali e speciali e quindi anche le principali norme della legge del 1864 relative alla determinazione del prezzo di affrancazione, del valore del canone quando esso sia in derrate e dell'indennità dovuta per laudemio, alla presunzione di perpetuità della prestazione, nonchè gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi.

Poichè le nuove norme che estendono la loro efficacia oltre la materia espressamente regolata, resteranno in vigore le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge succitata concernenti la capacità delle persone giuridiche soggette a tutela governativa, le quali potranno assentire alle richieste di affranco e procedere agli atti relativi senza bisogno di alcuna autorizzazione, come è ripetuto, per quanto concerne specialmente gli enti ecclesiastici, nell'art. 1 del Regio decreto 1° agosto 1920, n. 1079.

Tanto si comunica, ecc.

QUESITI MINORI

15. - Nella mancanza dell'Arciprete curato di una ex-ricettizia, perchè ammalato da 10 anni, chi deve portare la stola nelle processioni, l'economo curato, ovvero, come nel nostro Clero è stato costume, il canonico cantore, ch'è la prima dignità del Clero stesso? La Chiesa è ex-ricettizia.

R. Crediamo che qui si tratti di un *Vicario adiutore*, stante la *causa permanente* della malattia del parroco. In questo caso, dovrà tenersi conto del § 2 del can. 475 C. I. C., e quindi dell'altro canone 462, n. 7. Perciò, salvo se si dica diversamente nelle *litteris deputationis*, quando la processione non si fa dal Capitolo, spetterà al *Vicario adiutore* portare la stola; quando si fa dal Capitolo spetterà a questo portarla, e per esso a colui che, secondo le prerogative capitolari, succede all'Arciprete impedito, cui per ipotesi, quando è libero, spetta.

16. - Un canonico di cattedrale può assumere col consenso del suo vescovo l'ufficio di subeconomo regio dei benefici vacanti, onde migliorare le sue condizioni economiche?

R. Crediamo che ostino serie ragioni almeno di congruenza, per le quali sia necessario ricorrere alla Sacra Congregazione del Concilio, se vorrà permetterlo con opportune cautele.

17. - Dovendo alienare coi debiti permessi un terreno attiguo alla Chiesa onde costruirvi un teatrino educativo, vorrei inserire nel contratto con l'acquirente la clausola di non cambiare lo scopo della nuova fabbrica, senza il consenso del rettore della Chiesa, a fine di evitare una vicinanza che producesse inconvenienti o almeno disturbi alle funzioni sacre: sarebbe essa valida in foro civile?

R. Finchè il proprietario è l'acquirente, potrebbe esser valida: ma a garantirsi contro futuri successori, crediamo che occorra trascrivere e iscrivere con ipoteca il patto: cioè in caso di trasgressione stipulare una penale, e a garanzia della penale, l'ipoteca su lo stabile ceduto.

18. - Vorrei alienare un appezzamento del beneficio parrocchiale e altro, contiguo, della fabbriceria, che *insieme* superano il valore di lire trentamila, mentre non lo supera ciascuno dei due. Devesi ricorrere alla S. Sede, per ottenere il beneplacito apostolico?

R. Trattandosi di beni appartenenti a due enti distinti, non v'ha dubbio che non si richiede il beneplacito apostolico e basta, per la parte ecclesiastica, l'autorizzazione dell'Ordinario, a norma del Codice.

19. - La sola citazione in giudizio civile fatta tra due ecclesiastici senza licenza del vescovo, in spreto al can. 120 e 2541, ma non seguita dalla comparsa all'Udienza, basta a fare incorrere le censure di cui al detto canone?

R. Il can. 120 usa l'espressione « apud iudicem laicum convenire », che sembra proprio colpire l'atto di citazione, essendo precisamente questa, a norma dell'art. 35 del cod. di proc. civ. la formalità richiesta dalla legge per la « chiamata in giudizio »; ivi: « chi vuol far valere in giudizio la sua domanda »: cfr. anche art. 132. Nè osta la mancanza di successiva comparsa, per cui, a norma del can. 440, la citazione « si ha per non avvenuta ». Infatti ciò vuol dire soltanto che nell'abbandono del giudizio, con l'omettere di comparire, si ha la tacita *rinunzia* alla causa promossa, senza bisogno di atto formale. Ma l'atto di citazione costituisce sempre l'inizio della causa, così risoluta. Quindi la risposta al quesito è affermativa.

20. - Una donna maritata che, notoriamente, non convive più da anni col marito, presenta a battezzare una figlia, che dichiara adulterina. Come deve annotarsi nel registro?

R. - Certo, come figlia di madre nota segnando il suo nome e cognome di nascita e di maritata; ma ad evitare ogni detrimento al marito sarà bene aggiungere « non però del suo legittimo marito, avendo così dichiarato la stessa madre ».

21. - La risposta data a p. 181 n. 26 vale anche quando si è chiesto e ottenuto l'indulto per la sola *cœnula*?

R. Evidentemente no: *tantum concessum quantum expressum*: nè può ritenersi espresso nella concessione quello che era escluso nella domanda.

BREVI RISPOSTE

66. - Quanto dicemmo nel fasc. 7 di quest'anno, al n. 50, circa l'uso della Mitra, rispondeva a un quesito generale, e fu ispirato a criteri generali liturgico-canonici: se vi è in alcun luogo una consuetudine contraria favorevole ai canonici, quanto all'incensazione e alla lavanda, si può fare appello ad essa, su l'esempio simile della *Panormitan.* S. R. C. n. 1728, ad IV.

67. - Non può l'Ordinario permettere la celebrazione di una Messa votiva solenne del santo Patrono della Diocesi nel giorno delle Ceneri, ancorchè in esso occorra la festa di detto santo: le Rubriche lo vietano assolutamente.

68. - In tutti i giorni in cui è proibita la Messa esequiale solenne, si può dire una Messa cantata del santo occorrente, in suffragio del defunto, ma non avanti al cadavere: dopo questa, però, non si può fare l'assoluzione, neppure separandola dalla Messa (S. R. C. n. 3780, III).

69. - Nei giorni di rito doppio di I classe solenniori nei quali la Messa esequiale è proibita, non si può recare in Chiesa il cadavere, neppure per cantare il solo Uf-

ficio dei defunti col *Libera me*, nè suonare le campane a morto (S. R. C. n. 3570). In caso di necessità si potrà portare il cadavere in Chiesa *post diei festi Vesperas... abstinendo tamen ab emortuali aeris campani sonitu* (ibid.).

70. – Tenuto presente quanto scrivemmo a p. 181, n. 27, sosteniamo che se anche l'Ausiliare ha eziandio la carica di Vicario generale della diocesi, non può dare – neppure *consentiente Episcopo infirmo* – la benedizione papale quando pontifica in giorno di Pasqua: nè vale allegare il can. 368, § 1, del Codice, perchè non trattasi qui di atto giurisdizionale.

71. – Nei semi-doppi, nei semplici, nelle vigilie, nelle cui Messe sono prescritte tre orazioni, per recitare la colletta *ab Episcopo imperata pro re gravi,* non dovrà omettersi la terza orazione *prescritta* dalla Rubrica per non far numero pari; ossia la *imperata pro re gravi* dovrà aggiungersi ad esse benchè venga a formarsi il numero di quattro: salva la facoltà che danno le nuove Rubriche, di sostituire la colletta alla terza orazione *ad libitum.*

72. Le lampadine elettriche anche a forma di candele, sono vietate non solo entro o vicinissime al tronetto dell'esposizione del SS.mo, ma anche sui gradini superiori dell'altare, qualunque sia la distanza delle fiamme dal piano dell'esposizione. Si tollerano solo su tutto quello che *non fa corpo* con l'altare.

73. – In occasione di esequie si può vestire di nero la cappella dell'altar maggiore ove si conserva, rinchiuso nel Tabernacolo, il SS.mo, eccetto il conopeo che sarà violaceo: ragioni di congruenza almeno, vorrebbero eccettuato, ossia di color violaceo, anche il paliotto dell'altare.

74. – Anche nelle pubbliche chiese, non sono proibiti sugli altari i sottoquadri: anzi qualche decreto, per speciali motivi e circostanze, li ha imposti (cfr. S. R. C., n. 2752, VII): non fa eccezione l'altare maggiore in cui si conserva il SS.mo, purchè il Tabernacolo non serva di base al sottoquadro (S. R. C., 2762, 2613, VI).

75. – Nelle Domeniche minori impedite per l'occorrenza di una festa di rito classico va posto in fine della Messa il Vangelo di s. Giovanni e non quello della Domenica commemorata nell'Ufficio, ogni volta che il Vangelo della Domenica viene letto nel primo giorno libero della settimana, in cui, secondo le Rubriche, viene riportata la Messa della Domenica impedita. (Cfr. tit. IX n. 2, con riferenza al tit. I, n. 6 delle nuove Rubriche).

76. – Quanto nel can. 1451 § 3 si dice della cessazione del giuspatronato allorchè il patrono si ricusa di provvedere alle riparazioni necessarie nell'edificio della chiesa, giusta l'intimo dell'Ordinario, deve restringersi al giuspatronato *ex titulo aedificationis,* come tutto il contesto del can. chiaramente esprime; non vale dunque se il giuspatronato spetta *ex titulo dotationis,* cui corrisponde viceversa l'onere di ricostituire o supplire la dote perita o menomata.

77. – Per giudicare della liceità del vino della Santa Messa, il criterio principale quanto alla qualità è che nulla *contenga* che non sia *ex genimine vitis*: pertanto lo zucchero e l'alcool si possono aggiungere solo se siano esclusivamente derivati dall'uva o dal vino; quanto alla quantità poi, è necessario che non sia tale da alterarne la natura di vino.

CRONACA ECCLESIASTICA

Lunedì 16 ottobre, nel Palazzo Apostolico Vaticano, dopo la Messa *de Spiritu Sancto*, dinanzi all'augusta presenza del S. Padre, fu tenuta la solenne inaugurazione dell'anno giuridico. Riferiamo la prolusione letta in tale circostanza:

« *Beatissimo Padre.* - Quando con la Costituzione Apostolica *Sapienti Consilio*, fu richiamato in esercizio il Tribunale, della Sacra Rota, fu primo pensiero degli uditori formare un saggio regolamento di procedura per tutti gli atti giudiziarî, come quella da cui dipende la legalità, l'ordine, la speditezza e spesso anche la equità dei giudizî. - In esso si fecero rivivere in parte gli antichi ordinamenti Rotali, e nuove norme si introdussero, secondo le nuove esigenze dei tempi cotanto mutati. Così ebbero principio le *Regulae servandae in iudiciis, apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal.* Di queste poi si valsero largamente i compilatori del Codice del diritto canonico nel libro « *De processibus* », come di una fonte del diritto di procedura; tantochè ben 165 volte, nelle indicazioni delle fonti dei canoni, ivi sono citate. Così, mentre le nostre Regole hanno somministrato al quarto libro del Codice una messe copiosa, questo alla sua volta ha estesa la nostra procedura a tutto l'orbe cattolico, recando al diritto tre grandi vantaggi, chè, dove prima questa parte era generalmente poco nota, vaga ed incerta, ha ora acquistata unità, fermezza e notorietà.

« Ma non perciò avrebbe il collegio degli Uditori bene meritato abbastanza della procedura giudiziaria, se, oltre essersi fatto maestro per la teoria non avesse fatto altrettanto per la pratica. Poichè se scienza pratica è, per sua natura, tutta la giurisprudenza, molto più lo è quella parte che aspetta ai giudizi, a bene apprendere la quale più che le dotte lezioni può valere l'esercizio fatto sotto buona guida, essendo noto che a sapere ben fare si può giungere solo facendo. Per questa ragione, fino dall'anno 1911, fu aperto nel nostro Tribunale uno Studio per la pratica forense, a cui pure fu dato un saggio e ben determinato regolamento, la cui esecuzione ed osservanza fu affidata al promotore della giustizia.

« A questo *tirocinio* sono, con le dovute cautele, ammessi giovani ecclesiastici e laici, e ciascuno ha il dovere di studiare e fare il voto sulle cause e questioni giuridiche che gli sono proposte; voti, che poi sono presi in esame dal promotore della giustizia, sotto la cui direzione sono anche tenute adunanze, ove sono discusse le questioni teoriche e pratiche (particolarmente di procedura), da ciascuno degli alunni prima studiate. Il corso è di tre anni, dopo i quali i giovani laureati in giure canonico possono fare un esperimento scritto avanti al collegio degli Uditori, e, se approvati, hanno diritto di essere annoverati nell'albo degli Avvocati Rotali.

« Esercizio è questo utilissimo, per cui i giovani, che già hanno la conoscenza del diritto, vengono perfezionandola e accoppiando ad essa la scienza pratica, a mo' di colui che prima studia nella geografia una vasta regione, poi la visita di persona.

« Senonchè questo tirocinio, quantunque sì utile, finora poco era frequentato; ma nell'anno testè decorso ha cominciato a fiorire. Difatti oltre quaranta nuove iscrizioni si ebbero di giovani appartenenti a varie diocesi d'Italia e di paesi stranieri, parte dei quali sono per ottenere, dopo il triennio il titolo di avvocato, parte sono per frequentare lo studio delle cause.

« La qual cosa sarà certo di grande utilità alle loro Curie, che potranno avere in essi esperti ufficiali per l'amministrazione della giustizia, di cui in nessun altro Tribunale si potrebbe fare pratica più estesa e proficua come nel nostro.

« È dunque da sperare che le Curie diocesane, fatte accorte del vantaggio che da questo tirocinio può loro venire, alimentino ognor più di giovani buoni volenterosi e diligenti questa provvida istituzione.

« Dissi che nessun altro Tribunale offre, come il nostro, modo di fare la pratica forense più larga e proficua; e ciò sia per la varietà delle cause che da noi sono trattate, sia per il loro numero, sia per il giudizio definitivo con cui sono conchiuse. Così nell'anno passato più di quaranta furono le cause da noi condotte a compimento, e oltre novanta di nuove ne giunsero che dovranno essere sottoposte al nostro giudizio. Di queste, peraltro, più di tre quarti sono promosse per ottenere che siano dichiarati nulli matrimonî già dissociati.

« La ragione dell'eccesso delle cause matrimoniali è dalla Santità Vostra molto bene indicata nel quadro sintetico, che nell'enciclica *Ubi arcano Dei* fa dei mali che, quasi altrettante piaghe, affliggono, specialmente dopo la guerra, la civile convivenza; ove ne avvisa essere fra i più temibili quello che è penetrato nel santuario delle famiglie, nelle quali troppo spesso è dimenticata la santità del vincolo coniugale e dimenticati sono i sacri doveri che esso impone avanti a Dio ed avanti all'umana società.

« Lavoro, dunque, ognora crescente è preparato ai giudici e anche agli assertori del sacro vincolo, che già nell'anno decorso presentarono quarantacinque difese. Pure, avvalorati dalla Grazia divina, dalla Benedizione Apostolica e dalla paterna benevolenza della Santità Vostra, noi continueremo volenterosi per l'arduo cammino, sempre uniti in fraterna amistà, come si conviene a sacerdoti di Cristo, il cui primo pensiero deve essere di cercare nell'alto loro ministero, il regno di Dio e la sua giustizia; e con avanti agli occhi la gloriosa tradizione del nostro Tribunale, la quale, come un faro luminoso, ne mostra la via da percorrere.

« Per tal guisa lavorando noi per la giustizia, coopereremo alla pace di Cristo, che il magnanimo sospiro della Santità Vostra; poichè se la giustizia è madre dell'ordine, è altresì madre della pace, che è tranquillità di ordine. Ma se al male che abbonda, troppo tenue è l'opera nostra, fervido è il nostro voto che l'opera grande della Santità vostra possa ottenere il bramato fine di ricondurre presto nel mondo, travagliato ancora dalle discordie, la pace di Cristo col regno di Cristo ».

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.